



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SACCONI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, CARIDI, CHIAVAROLI, CONTE, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, GENTILE, MANCUSO, MARINELLO, Luciano ROSSI e TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2014

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - È oggi sempre più diffusa la consapevolezza di come la situazione di grave crisi e di difficoltà nella quale versa il Paese dipenda in modo significativo dalla fragilità del nostro sistema politico-istituzionale, che è risultato progressivamente inadeguato per fronteggiare in modo efficace sia le sfide derivanti dal mutato contesto economico mondiale, sia quelle connesse all'evoluzione del processo di integrazione europea.

In sintonia con quanto affermato dal Governo sin dalle dichiarazioni programmatiche sulle quali ha ottenuto la fiducia delle Camere, riteniamo che sia ormai giunto il tempo di promuovere con determinazione una profonda riforma del sistema istituzionale e politico, volta a costruire istituzioni più efficienti e capaci di decidere, oltre che maggiormente vicine ai cittadini, secondo i moderni principi di una democrazia governante.

In questa prospettiva, il presente disegno di legge costituzionale, che si affianca all'iniziativa legislativa già messa in opera dal Governo in tema di abolizione delle province, intende intervenire su taluni fondamentali profili dell'ordinamento della Repubblica che pregiudicano il corretto funzionamento dei circuiti decisionali e che sono stati più volte posti in evidenza dal mondo accademico e analiticamente esaminati anche dalla Commissione di esperti in tema di riforme nominata dal Governo.

Da un lato il testo prevede il rafforzamento del Parlamento attraverso il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, una più completa regolazione dei processi di produzione normativa e, in particolare, una più ri-

gorosa disciplina della decretazione di urgenza; dall'altra, il rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, attraverso la fiducia monocamerale, la semplificazione del processo decisionale e l'introduzione del voto a data fissa di disegni di legge.

#### 1. *La differenziazione di composizione e funzioni delle Camere*

Il disegno di legge si pone in primo luogo l'obiettivo del superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario e simmetrico, che costituisce ormai un *unicum* nel panorama costituzionale comparato e rappresenta un potente fattore di rallentamento dei processi decisionali e spesso anche di destabilizzazione della forma di governo.

Le virtù del bicameralismo perfetto, voluto dall'Assemblea costituente per favorire un sistema nel quale nessuno potesse essere escluso del tutto dall'indirizzo politico, si sono nel tempo trasformate in criticità: due Camere che devono entrambe votare la fiducia al Governo, con sistemi elettorali non coincidenti ed elettorato attivo e passivo differenziato, rendono precaria qualsiasi maggioranza; quasi mille parlamentari che devono votare identici testi normativi rendono possibili defatiganti *navette*, favorendo il ricorso a un ostruzionismo snervante che impedisce l'approvazione in tempi fisiologici dei provvedimenti.

L'anomalia iniziale si è ingigantita a seguito dell'intenso decentramento legislativo determinato nel 2001 dalla modifica del titolo V, che ha amplificato i limiti già impliciti nel sistema costituzionale a causa della mancanza di strumenti di coordinamento e

di un'adeguata sede di raccordo politico tra il Governo centrale e il sistema delle autonomie territoriali, mancanza che ha favorito l'emergere di continui veti incrociati che hanno interferito in quasi tutti i processi di riforma, sia statali che regionali, generando anche un grave livello di incertezza del diritto e un enorme contenzioso a livello costituzionale che hanno inciso negativamente sulla competitività del sistema Paese.

Negli ultimi anni si è a lungo discusso di riforma del bicameralismo e sempre nella prospettiva di una riforma delle funzioni e della composizione del Senato, mentre rimaneva tutto immutato per quanto concerne la Camera dei deputati. Questo approccio è stato una delle cause dell'insuccesso dei tentativi di riforma sino ad oggi succedutisi, innescando una dinamica competitiva fra Camera e Senato che ha finito per bloccare ogni cosa.

Occorre cambiare prospettiva. La sfida che abbiamo davanti è quella di riformare il Parlamento nel suo complesso prevedendo che vi sia un'Assemblea politica, titolare del rapporto fiduciario e delle decisioni legislative finali, ed un'Assemblea rappresentativa dei territori regionali, che collabori al procedimento legislativo e che eserciti le funzioni di raccordo fra lo Stato e le regioni.

Ed è in questa prospettiva che il disegno di legge introduce una forma di «bicameralismo differenziato», sia sul piano della composizione degli organi che su quello delle funzioni, nell'ambito del quale si prevedono una Assemblea nazionale, cui spetta in via esclusiva il rapporto fiduciario, e un Senato delle Regioni, rappresentativo delle comunità territoriali, che partecipa all'attività legislativa, con particolare riferimento alle grandi questioni inerenti ai principi fondamentali e ai diritti civili e sociali indicati nella parte prima della Costituzione e a quelle connesse ai rapporti tra i diversi livelli di governo, esercitando altresì rilevanti funzioni di raccordo con le autonomie territoriali, di controllo, verifica e valutazione.

A questa impostazione di carattere generale rispondono in primo luogo le modifiche proposte all'articolo 55 della Costituzione, in cui si prevede l'inserimento di due nuovi commi: il primo, teso a specificare che l'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e di quella di controllo dell'operato del Governo, sulla base naturalmente di quanto stabilito dalla Costituzione e dal proprio regolamento; il secondo, volto invece a enunciare la natura del Senato delle Regioni quale organo rappresentativo delle comunità territoriali, che partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita altresì le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale.

Quest'ultima previsione intende qualificare il Senato quale fondamentale organo di raccordo, sia in senso orizzontale sia in senso verticale, dell'attuale sistema integrato di governo multilivello tra Unione europea, Stato e autonomie locali. In particolare, sul versante dei rapporti con la UE le norme in oggetto, oltre a confermare l'attuale funzione del Senato in ordine all'attività preparatoria delle decisioni europee, già disciplinata dal vigente regolamento del Senato e che viene ora costituzionalizzata, prevedono una partecipazione rafforzata del Senato delle Regioni in ordine a quelle decisioni che ineriscono ad atti normativi europei che ricadono nelle materie di competenza delle regioni, le cui modalità di esercizio dovranno essere disciplinate con legge bicamerale. In tal modo si intende istituire una specifica funzione del Senato delle Regioni modellata sulla falsa riga di quella prevista dall'articolo 23 della legge fondamentale tedesca, il quale dispone che il *Bundestag* e i *Länder*, attraverso il *Bundesrat*, concorrano agli affari dell'Unione europea, prevedendo

in particolare che il *Bundesrat* debba essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesto sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i *Länder* siano competenti sul piano interno, specificando altresì che qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei *Länder*, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale debba tenere conto della posizione del *Bundesrat*.

Inoltre l'ultimo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione attribuisce al Senato l'esercizio di ulteriori rilevanti funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni e di verifica dell'attuazione delle leggi, sia statali che regionali, nonché di valutazione delle politiche pubbliche.

Le predette funzioni, ancorché non connesse direttamente con il rapporto fiduciario, riservato come accennato alla sola Assemblea nazionale, rivestono naturalmente una peculiare valenza «politica» e non implicano, in tal senso, alcuna sovrapposizione con le competenze proprie di altri organi di rilievo costituzionale, quale ad esempio la Corte dei conti, né, ovviamente, precludono che le medesime attività, in quanto strumentali all'esercizio dell'iniziativa legislativa e della funzione di indirizzo politico, siano svolte anche dall'Assemblea nazionale.

In particolare, quanto alle attività di verifica dell'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche pubbliche, la scelta operata in favore dell'attribuzione di queste funzioni al Senato si fonda sulla considerazione, evidenziata anche nella relazione finale della citata Commissione di esperti, di come - nell'ambito di un nuovo impianto costituzionale nel quale il rapporto fiduciario è attribuito alla sola Assemblea nazionale - al Senato debbano spettare, per il principio dei contrappesi costituzionali, poteri di con-

trollo che non coinvolgano il rapporto fiduciario.

I meccanismi di coesione politica sottesi al patto di maggioranza possono, infatti, rendere i poteri di controllo dell'Assemblea nazionale meno incisivi ed efficaci.

Il Senato, dunque, proprio perché svincolato dal rapporto fiduciario, oltre a conservare il potere di inchiesta parlamentare e il sindacato ispettivo, potrebbe esercitare in modo sistematico la funzione di controllo parlamentare sull'attuazione delle leggi, anche di carattere regionale, nonché sviluppare le attività connesse alla valutazione delle politiche pubbliche. A tale ultimo riguardo, in conformità con quanto affermato nella predetta relazione, si ritiene che tra i compiti dei due rami del Parlamento, e in particolare del Senato, questa attività di valutazione dell'efficacia delle politiche, da realizzare attraverso lo sviluppo di metodologie di analisi dei costi/benefici e di apprezzamento della congruità delle azioni poste in essere dai pubblici poteri rispetto al conseguimento degli obiettivi, debba assumere uno specifico rilievo.

Per quarto concerne, segnatamente, la composizione delle Camere, il disegno di legge, novellando gli articoli 56, 57, 58, 60, 61, 63 e 69 della Costituzione, prevede:

a) la riduzione a 420 del numero dei deputati, in luogo degli attuali 630, con la soppressione della previsione dei 12 deputati eletti nella circoscrizione Estero, i cui seggi rimarrebbero solo al Senato e sarebbero nel complesso pari a 10; all'Assemblea nazionale si passerebbe pertanto dall'attuale criterio di un deputato ogni 95.000 abitanti ad un parametro assai virtuoso, anche rispetto agli *standard* europei, di un deputato ogni circa 142.000 abitanti; per l'elezione di tale Camera, così come per quella del Senato, pur con criteri parzialmente diversi, si precisano, inoltre, con norma costituzionale, i principi cui deve informarsi la legge elettorale, stabilendosi a tal fine che i deputati debbano es-

sere eletti a suffragio universale e diretto con modalità che favoriscano l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività degli eletti, nonché la «stabilità dell'azione del Governo», locuzione quest'ultima identica a quella contenuta nel noto «ordine del giorno Perassi» formulato nel settembre del 1946 nel corso della discussione nella seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione;

b) la riduzione del numero dei componenti del Senato, che sarebbe composto da 210 senatori elettivi (in luogo degli attuali 315), di cui 10 eletti nella circoscrizione Estero e i restanti eletti su base regionale, con modalità che favoriscano l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti. A tale ultimo fine si prevede espressamente che i senatori siano eletti direttamente, con voto contestuale e collegato all'elezione dei Consigli regionali e delle province autonome. Conseguentemente alla riduzione del numero dei senatori, si prevede che nessuna regione possa avere un numero di senatori inferiore a quattro (in luogo dei sette attualmente previsti), fermo restando che il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno. Le modalità di ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le regioni non sono oggetto di modifica, rimanendo ancorate a un criterio proporzionale alla popolazione delle regioni; con apposita norma transitoria viene inoltre previsto, anche per evidenti ragioni di contenimento dei «costi della politica», che il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma, stabilito dalla legge, sia ridotto in misura pari al numero dei seggi dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione;

c) la parificazione della soglia di età per l'elettorato attivo e passivo delle due Camere, che risulta fissata, rispettivamente, a 18 e 21 anni.

Per favorire un più intenso raccordo con le autonomie regionali è previsto che ai

membri elettivi del Senato si aggiungano, quali membri di diritto in ragione della loro carica, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nella medesima logica tesa a favorire la rappresentatività del Senato delle comunità territoriali si inserisce, come accennato, anche la previsione del novellato articolo 58, in base alla quale l'elezione dei senatori avviene contestualmente e in modo collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva regione o provincia autonoma.

I criteri e le modalità in base ai quali potrà essere assicurato tale collegamento tra l'elezione dei senatori e i rinnovi dei Consigli regionali saranno definiti con una legge bicamerale che dovrà disciplinare il nuovo sistema di elezione del Senato, cui dovranno peraltro armonizzarsi i sistemi di elezione dei Consigli regionali definiti con legge regionale a norma dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, all'uopo appositamente modificato.

Il legame con il territorio viene, altresì, rafforzato dalla nuova disposizione, aggiunta al medesimo articolo 58 della Costituzione, che prevede che siano eleggibili a senatori solo gli elettori che risiedano nella regione da almeno cinque anni, fatti salvi ovviamente i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i cui senatori sono invece eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Nella stessa prospettiva si innesta, infine, la previsione, introdotta all'articolo 57, che attribuisce ai senatori la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi Consigli regionali e delle province autonome.

Il complesso di tali disposizioni è dunque orientato a favorire la rappresentatività territoriale dei senatori e l'esercizio della funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali attribuita al Senato ai sensi delle citate modifiche apportate all'articolo 55 della Costituzione. Senatori eletti direttamente, in



quanto autorevoli interlocutori delle autonomie regionali e rappresentanti dei territori, dovrebbero così efficacemente esprimere nell'ambito delle dinamiche parlamentari e del circuito della rappresentanza politica nazionale le istanze e i bisogni delle diverse comunità territoriali.

Naturalmente, la scelta in favore dell'elezione diretta dei senatori contestuale a quella dei Consigli regionali comporta una diversa configurazione del Senato quale organo permanente i cui componenti si rinnovano di volta in volta in ciascuna elezione locale; i senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimarrebbero, infatti, in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione o provincia autonoma. Inoltre, contestualmente all'elezione della Assemblea nazionale avrà luogo il rinnovo degli eletti nella circoscrizione Estero.

Per evidenti ragioni connesse ai loro impegni nell'istituzione di provenienza, viene anche previsto, nella novella all'articolo 63 della Costituzione, che i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano non possano in ogni caso fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato, né assumere la presidenza di organi parlamentari.

Con una norma introdotta all'articolo 69 viene, inoltre, disposto che a questi ultimi non possa essere corrisposta l'indennità spettante ai membri del Parlamento, in considerazione del fatto che essi già ricevono emolumenti in ragione di un altro ufficio pubblico elettivo.

Inoltre, si prevede che l'indennità spettante ai deputati, ai senatori di diritto e a vita e a quelli eletti nella circoscrizione Estero sia stabilita con legge dello Stato, mentre quella per i restanti membri del Senato diviene eventuale, rimettendo alla legge della regione in cui ha avuto luogo l'elezione dei senatori la facoltà di istituire o meno l'indennità, che rimarrebbe pertanto a carico del bilancio della regione.

Nulla viene infine mutato con riguardo ai senatori a vita.

Per quanto attiene alle funzioni, il bicameralismo differenziato prospettato dal disegno di legge prevede in primo luogo che la titolarità del rapporto fiduciario spetti in via esclusiva all'Assemblea nazionale, e a tal fine sono conseguentemente modificate le disposizioni dell'articolo 94 della Costituzione.

Per quanto attiene alla funzione legislativa, il disegno di legge lascia immutate le attuali competenze legislative delle due Camere in relazione alle leggi di revisione costituzionale e alle altre leggi costituzionali.

Analogamente, entrambe le Camere sono chiamate ad approvare le leggi che danno attuazione a una serie di articoli inerenti ai principi fondamentali e alla parte prima della Costituzione concernente i diritti e doveri dei cittadini.

In tale ambito, il nuovo secondo comma dell'articolo 70 indica, specificamente, le leggi richiamate agli articoli 6 (tutela delle minoranze linguistiche), 7, secondo comma, ultimo periodo (modificazioni ai Patti lateranensi), 8, terzo comma (intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica), 10, terzo comma (diritto d'asilo dello straniero), 32, secondo comma (trattamenti sanitari obbligatori), 48, terzo e quarto comma (diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e limitazioni al diritto di voto), e 52, secondo comma (servizio militare di leva), della Costituzione.

Con specifiche modificazioni a talune disposizioni dei titoli I, II e III della parte seconda della Costituzione, si è inoltre prevista la natura bicamerale delle leggi di cui agli articoli 75, quinto comma (attuazione del *referendum*), 84, terzo comma (dotazione del Presidente della Repubblica), e 122, primo comma (sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità di componenti di Giunte e Consigli regionali).

Inoltre, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 70, è stata prevista l'ap-

provazione da parte delle due Camere della legge per l'elezione del Senato delle Regioni.

Infine, il nuovo secondo comma dell'articolo 70 reca una clausola generale che stabilisce l'adozione del procedimento bicamerale ordinario per tutte le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente, quali, ad esempio, le leggi di amnistia e di indulto di cui all'articolo 79 e la cosiddetta «legge-quadro» di attuazione del pareggio di bilancio di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Carta; quest'ultimo articolo è stato peraltro specificamente modificato ai commi secondo e quarto per chiarire, viceversa, che le leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto e quella che autorizza all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, essendo direttamente connesse all'attuazione dell'indirizzo politico, devono essere approvate in via definitiva dalla sola Assemblea nazionale.

Con riferimento all'articolazione del procedimento legislativo, va evidenziato, in via preliminare, come la scelta compiuta nella predisposizione del presente disegno di legge sia stata quella di introdurre appositamente una «formula aperta» di riparto delle competenze legislative bicamerali: ciò per consentire, nel corso dell'esame parlamentare e nell'ambito dell'esame di altri eventuali disegni di legge di riforma di altri titoli della Costituzione non interessati dalle modifiche proposte dal presente disegno di legge, l'individuazione di ulteriori leggi da sottoporre all'approvazione delle due Camere.

Il procedimento legislativo per i disegni di legge di revisione costituzionale e costituzionali e per i disegni di legge «bicamerali» può cominciare indifferentemente sia presso l'Assemblea nazionale che presso il Senato (ad eccezione dei provvedimenti d'urgenza il cui *iter* si prevede abbia sempre inizio all'Assemblea nazionale) e il suo svolgimento rimane disciplinato dalle vigenti norme costituzionali.

La più rilevante novità concerne le altre leggi ordinarie «non bicamerali», in relazione alle quali il disegno di legge prevede che il voto finale spetti alla sola Assemblea nazionale, fatta salva la possibilità per il Senato di esercitare, entro una precisa scadenza temporale, un potere di richiamo ovvero di iniziare esso stesso l'esame di un disegno di legge, da sottoporre all'Assemblea nazionale cui spetterebbe comunque la deliberazione definitiva.

In particolare, il nuovo terzo comma dell'articolo 70 prevede che ogni altra legge ordinaria sia approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. In tal caso il Senato è chiamato a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non delibera l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

## 2. *Gli ulteriori interventi di razionalizzazione del procedimento legislativo*

La diversa ripartizione delle competenze legislative tra le due Camere delineata nel novellato articolo 70 della Costituzione è volta a favorire una maggiore tempestività e fluidità del procedimento legislativo, nel presupposto che il tempo non è una variabile indipendente dei processi decisionali e che la rapidità degli interventi legislativi è un profilo rilevante quanto quello della qualità della legislazione.

Alle predette modifiche costituzionali il presente disegno di legge affianca due ulteriori interventi di carattere sistematico, diretti a valorizzare il ruolo del Parlamento e al contempo a rafforzare le prerogative del Governo in Parlamento, il cui combinato disposto consente da una parte al Governo di

disporre in tempi brevi e certi dei deliberati del Parlamento su questioni particolarmente urgenti, dall'altra al Parlamento di non essere sostanzialmente marginalizzato dall'abuso della decretazione d'urgenza e dal frequente ricorso a votazioni di fiducia su maxi emendamenti che hanno reso disordinati e talvolta difficilmente comprensibili i testi di legge.

Al primo obiettivo, volto a rendere la posizione del Governo nel nostro sistema parlamentare maggiormente allineata a quella delle principali democrazie europee, risponde l'ulteriore modifica prevista all'articolo 72 della Costituzione, al quale viene aggiunto un comma che disciplina l'istituto del voto a data certa, in base al quale il Governo può chiedere a ciascuna Camera che un disegno di legge - di natura non costituzionale - sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che su di esso venga espresso il voto finale entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato dai regolamenti parlamentari al fine di consentire comunque un esame adeguato in relazione alla sua complessità; decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo è sottoposto, su sua richiesta, alla votazione finale senza modifiche.

La richiesta iniziale del Governo non attiverebbe automaticamente la procedura speciale, ma sarebbe comunque necessaria una deliberazione dell'Assemblea, in omaggio al principio della «sovranità» dell'Aula sul proprio ordine del giorno.

In coerenza e quale naturale contrappeso all'introduzione dell'istituto del voto a data certa, il disegno di legge reca una disciplina più rigorosa della decretazione d'urgenza.

A tal fine è modificato l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo in primo luogo, in ragione dell'introduzione della fiducia monocamerale, la presentazione dei decreti-legge alla sola Assemblea nazionale, fatto salvo il potere di richiamo e deliberazione, ancorché in tempi più ristretti, da parte del Senato. Resta naturalmente inteso che i

provvedimenti d'urgenza che intervengono negli ambiti riservati alle leggi «bicamerali», di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 70, sono soggetti all'esame e all'approvazione da parte delle due Camere secondo l'attuale procedimento ordinario, salvo il fatto che l'*iter* di conversione avrebbe inizio in ogni caso all'Assemblea nazionale. Con una modifica al primo comma del medesimo articolo 77 si è inteso peraltro precisare che sono soggette al procedimento bicamerale anche le leggi delega che intervengono nei medesimi ambiti.

Con riferimento, in particolare, alla decretazione d'urgenza, si dispone, inoltre, il sostanziale recepimento a livello costituzionale degli stringenti limiti in materia previsti dalla legge n. 400 del 1988.

In questa direzione, si prevede che il Governo non possa mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma (disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

In secondo luogo, con un ulteriore comma aggiuntivo, si prevede che i testi dei decreti-legge debbano recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. È infine disposto che nel corso della conversione in legge del decreto non possano essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al suo contenuto.

Tali ultime modifiche sono volte ad evitare l'adozione di decreti-legge dal contenuto eterogeneo, nonché a precludere la ri-



corrente pratica della presentazione di maxi emendamenti recanti norme aggiuntive nel corso dell'*iter* di conversione dei decreti-legge, migliorando per questa via anche la qualità della nostra legislazione.

Da ultimo, un ulteriore comma aggiunto all'articolo 77 interviene, come accennato, per disciplinare i tempi di esame dei decreti-legge in caso di richiamo da parte del Senato, prevedendo che la richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni dei disegni di legge di conversione dei decreti debba essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale da parte del Governo e che il Senato debba pronunciarsi nei dieci giorni successivi alla trasmissione del testo da parte dell'Assemblea.

Tale procedura è diretta a coniugare l'esigenza di garantire anche nel caso dei decreti-legge l'esercizio del potere di richiamo da parte del Senato e al contempo ad evitare che lo stesso possa essere attivato al solo fine di impedire la conversione in legge dei decreti. In caso di richiamo, l'Assemblea nazionale dovrà pertanto farsi carico della necessità di trasmettere al Senato il testo da essa approvato in tempi congrui.

### 3. Modifiche al titolo V

Se l'istituzione di un Senato delle Regioni è una condizione necessaria a permettere un maggiore coordinamento, non è tuttavia una condizione sufficiente e occorre intervenire contemporaneamente anche sull'impianto della riforma del titolo V per restituire al sistema una razionalità complessiva.

È opportuno pertanto rivedere il sistema di ripartizione delle competenze previste dall'attuale titolo V, semplificando in modo deciso i criteri di riparto della competenza legislativa e superando la competenza concorrente. È importante ricordare che proprio la competenza concorrente, enormemente ampliata con la riforma del 2001 è stata all'o-

rigine di molta parte dell'enorme contenzioso costituzionale che si è sviluppato. È quindi proprio la cattiva prova della competenza concorrente a spingere verso il suo superamento, che viene attuato precisando quello che è funzione dello Stato e lasciando alle regioni la competenza su quanto residua. Peraltro, è apparso utile anche indicare quegli ambiti in cui in modo particolare si sviluppa la competenza legislativa regionale, definendola più in termini di funzioni e obiettivi (secondo una lettura «finalistica», basata soprattutto sui fini e i valori da perseguire) piuttosto che in quelli, a volte anacronistici, di materie. Si ottiene così una nuova chiarezza nella ripartizione delle competenze, più funzionale a valorizzare la vocazione della legislazione regionale in quegli ambiti in cui è effettivamente possibile un contributo positivo in funzione delle specifiche caratteristiche sociali e produttive delle singole realtà regionali. A fronte del superamento della competenza concorrente e della previsione della competenza residuale delle regioni nelle funzioni innominate, viene prevista una clausola di salvaguardia statale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, funzionale a permettere di disciplinare in modo uniforme quegli aspetti della legislazione dove si possono manifestare legittime esigenze in tal senso. È anche opportuno prevedere che l'esercizio della legislazione statale possa avvenire anche nell'ambito delle funzioni regionali quando particolari circostanze richiedano programmi nazionali di riforma (ad esempio un Piano casa o interventi simili) o grandi riforme economiche sociali (in questo caso vincolanti anche per le autonomie speciali). In questo caso l'esercizio della clausola di salvaguardia da parte dell'Assemblea nazionale potrà avvenire differenziando la disciplina in relazione a determinate regioni che risultino avere sviluppato modelli legislativi virtuosi nell'ambito interessato: infatti è opportuno che le ragioni della valorizzazione dei prin-

cipi di responsabilità e di autonomia possano prevalere sulle esigenze dell'uniformità.

Peraltro, questa prospettiva di valorizzazione del principio dell'autonomia responsabile deve essere generalizzata, anche a prescindere dall'esercizio della clausola di salvaguardia: da questo punto di vista, per rendere maggiormente flessibile la distribuzione delle competenze, si prevede che il legislatore statale possa delegare, con legge bicamerale, l'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva alle regioni, o ad alcune di esse, e anche su richiesta delle stesse. In questo modo si soddisfa anche quell'esigenza di differenziazione che aveva ispirato la formulazione a suo tempo introdotta con l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che tuttavia, a motivo della complessità del procedimento, è rimasto sempre inattuato.

Sul piano della potestà regolamentare, a fronte del cattivo funzionamento della disciplina attuale, che ha determinato un fenomeno di fuga dal regolamento, è necessario precisare il principio che la potestà regolamentare segue la potestà legislativa.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, l'attuale articolo 118 deve essere modificato assegnando tendenzialmente allo Stato le funzioni amministrative nelle funzioni della sua competenza esclusiva (salva la delega statale, con legge bicamerale, sulla base di intese, a una o più regioni, sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, valorizzando così le esperienze virtuose) e prevedendo che le restanti funzioni amministrative spettino alle regioni e ai comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, anche valorizzando il ruolo delle autonomie sociali e funzionali. Si scongiura così l'ingiustificata invasione di ambiti che spesso si è verificata nel vigore dell'attuale titolo V e si assicura al contempo, attraverso il rafforzamento del potere sostitutivo statale, una valida garanzia nei confronti delle amministrazioni inefficienti.

Viene poi prevista una disposizione rivolta a razionalizzare l'attuale assetto dell'universo delle società partecipate degli enti territoriali, che ha assunto una dimensione abnorme, divenendo fonte di inefficienze e di costi ingiustificati che ricadono sulla collettività. Occorre pertanto disciplinare a livello costituzionale il fenomeno, come peraltro avviene a livello delle Costituzioni di diversi *Länder* tedeschi e nelle relative *Gemeindeordnungen* che garantiscono le condizioni della cosiddetta «sussidiarietà rinforzata» e cioè che la gestione di un servizio di interesse generale necessita dell'onere di dimostrare che il soggetto pubblico possa svolgerlo in condizioni di maggior efficacia, economicità, efficienza, rispetto al privato.

Se in questi termini si regola a livello costituzionale l'abuso delle partecipate soprattutto per il futuro, nelle norme transitorie appare comunque opportuno intervenire anche sull'universo delle società partecipate esistenti, dando copertura costituzionale alla legittimazione statale per intervenire, senza soccombere sulle questioni di costituzionalità che altrimenti verrebbero sollevate, sul fenomeno in essere rivedendone la disciplina alla luce di una verifica dei principi di sussidiarietà, di efficienza e di economicità nella gestione. Nello stesso tempo, anche in considerazione di deviazioni piuttosto evidenti appare inoltre opportuno rimettere alla stessa legge statale la fissazione dei limiti massimi dei compensi spettanti agli organi di governo delle società partecipate, sia locali che nazionali.

Un'altra norma che appare opportuno inserire nelle norme transitorie è quella riguardante la soppressione, con legge statale, di gran parte di agenzie e enti intermedi rispetto a quelli territoriali, mettendo così fine ad un'altra degenerazione che ha portato alla genesi di una pleora di enti che hanno aumentato notevolmente i costi di gestione e la burocrazia senza svolgere funzioni (salvo eccezioni come nel caso delle aziende sanitarie locali) che non possano es-

sere svolte direttamente dagli enti territoriali stessi.

Viene poi prevista nel testo della Costituzione la disciplina dei raccordi tra lo Stato e gli enti territoriali tramite Conferenze, per assicurare la leale collaborazione in sede amministrativa; sul piano legislativo il raccordo avviene già nell'ambito del Senato delle Regioni. Va ricordato al riguardo che anche nei sistemi più strutturati sulle Camere delle autonomie il raccordo amministrativo rimane nell'ambito delle conferenze.

Infine si ritiene opportuno inserire un limite statale al numero dei consiglieri regionali, vincolando sul punto anche le autonomie differenziate, e fissare un tetto massimo alle relative indennità, anche a fronte di talune prassi poco convincenti che sono state giustamente portate all'attenzione dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda gli enti locali, il nuovo articolo 114 chiarisce che la Repubblica si riparte in tre livelli a elezione di primo grado: comuni, regioni e Stato. Si tratta di una semplificazione importante perché si riducono gli attuali cinque livelli di governo. Viene previsto un principale livello di governo di area vasta che viene identificato nella città metropolitana, e una legge statale bicamerale ne definisce il territorio, l'ordinamento, il sistema elettorale (di secondo grado e senza costi per il personale politico), le funzioni fondamentali, l'autonomia finanziaria. Allo Stato (per i principi) e alle regioni (per la loro attuazione) viene poi rimessa la disciplina dell'eventuale articolazione di ulteriori enti di area vasta (sempre di secondo grado e senza costi per il personale politico) per la gestione e il coordinamento delle funzioni che insistono sul territorio regionale, permettendo quindi una differenziazione anche in relazione alla diversa strutturazione del sistema dei comuni presenti sul territorio: in realtà regionali dove insistono prevalentemente comuni di grandi dimensioni un ente intermedio di area vasta può essere non necessario, mentre una di-

versa soluzione si può imporre in realtà regionali caratterizzate dalla prevalenza di comuni di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il sistema dei comuni, si opera su un duplice piano: da un lato si rimette alla legge bicamerale la definizione del relativo sistema elettorale e la definizione delle funzioni fondamentali, prevedendo peraltro che queste possano essere differenziate in relazione alle dimensioni dei comuni (oggi, invece, assurdamente il più piccolo comune italiano, con poche decine di abitanti, ha le stesse identiche funzioni fondamentali di quello con alcuni milioni di abitanti). Dall'altro, si prevede anche, nel perseguimento del medesimo principio di adeguatezza, il principio dell'esistenza di una dimensione minima del comune, funzionale ad ottenere economie di scala (e quindi minori costi e migliori servizi). Questa dimensione viene stabilita con legge bicamerale che potrà differenziare i criteri in relazione alle caratteristiche generali dei comuni. In questo modo i comuni al di sotto della dimensione minima potrebbero diventare municipi, come articolazioni dei nuovi comuni. La scelta recentemente operata a favore dell'esercizio obbligatoriamente associato di tutte le funzioni fino alla soglia dei 1.000 abitanti - e delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5.000 abitanti (o 3.000 nelle zone montane) - ha segnato un positivo avanzamento verso l'affermazione di un imprescindibile criterio di adeguatezza. Tuttavia, anche considerate le difficoltà nell'attuazione di una soluzione di questo tipo, i tempi sono ormai maturi per compiere un'ulteriore evoluzione, che del resto ha positivamente caratterizzato altri Paesi europei (come la Germania, il Belgio, la Gran Bretagna, la Danimarca) che hanno dimezzato o ridotto ancor più drasticamente il numero dei loro comuni.

Un altro aspetto fondamentale del presente disegno di legge costituzionale riguarda il problema della migliore regolazione dei rapporti finanziari tra Stato ed

enti territoriali. Da questo punto di vista è opportuno di specificare che costi e fabbisogni *standard* costituiscono il criterio principale in base al quale tutte le regioni e gli enti locali, in seguito alla perequazione, devono essere in grado di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite - fatto salvo quanto sopra, la perequazione dovrà essere effettuata in base al criterio della capacità fiscale. Ciò da un lato consente un elevato grado di solidarietà e di rispetto del principio di eguaglianza, dall'altro permette di finanziare i servizi effettivamente svolti, con un importante effetto di responsabilizzazione. Si tratta di costituzionalizzare un punto di arrivo estremamente importante cui è pervenuto questo Governo: determinando i costi *standard* per la sanità delle regioni e i fabbisogni *standard* per tutte le funzioni fondamentali dei comuni (le cui note metodologiche sono state recentemente approvate nella Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) è stato finalmente superato il criterio perverso e deresponsabilizzante del finanziamento in base alla spesa storica. Costi e fabbisogni *standard* vengono peraltro considerati dall'Ocse come criterio di perequazione più evoluto: la loro costituzionalizzazione serve a impedire passi indietro rispetto all'importante risultato raggiunto. In questo modo si pone anche un limite alla prassi dei tagli lineari, che spesso hanno penalizzato gli enti virtuosi, e altrettanto spesso hanno ridotto la spesa efficiente, mantenendo inalterati gli sprechi.

La legge statale ordinaria, rispetto alla quale il Senato delle Regioni avrebbe un limitato potere di intervento, potrebbe poi modulare le aliquote o l'entità delle partecipazioni, sia per interventi ordinari o anche eventualmente per fare fronte a esigenze straordinarie di manovra pubblica, ma non potrebbe stravolgere il quadro del sistema definito dalla legge bicamerale. Una riserva di competenza alla legge bicamerale viene quindi disposta all'interno dell'articolo 119

della Costituzione in ordine al coordinamento del sistema tributario garantendo stabilità alle linee di fondo del sistema. Quanto stabilito dalla legge bicamerale a livello di struttura di fondo del sistema, sarebbe poi oggetto di specificazione da parte o della legge statale ordinaria (ad esempio la determinazione delle aliquote di compartecipazione ad un tributo erariale come l'IVA) o della legge regionale (ad esempio l'istituzione di un'imposta regionale su un presupposto lasciato libero dall'imposizione statale), secondo la rispettiva competenza. Nell'ambito della legge bicamerale sulla finanza territoriale dovrà peraltro trovare collocazione un opportuno principio diretto a specificare che eventuali ripiani di enti territoriali in situazione di dissesto finanziario sono automaticamente accompagnati da misure di effettivo commissariamento statale. In un sistema ispirato a un ampio decentramento di funzioni legislative e amministrative è infatti fondamentale un forte ruolo di coordinamento dello Stato centrale.

È stato poi ritenuto opportuno prevedere, come avviene nella generalità dei sistemi federali, che i trasferimenti vincolati di cui al quinto comma dell'articolo 119 possano essere effettuati, con legge bicamerale e in presenza di determinate esigenze tassativamente elencate, alle condizioni previste dalla stessa disposizione (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e solidarietà sociale, eccetera), anche nei confronti della generalità degli enti territoriali e non - come nella versione vigente - solo a favore di determinati enti. Ferma poi la distinzione tra autonomie ordinarie e autonomie speciali, si presenta tuttavia necessario favorire un processo di riduzione delle diversità ingiustificate, definendo i termini generali dell'integrazione di esse nel sistema nazionale del cosiddetto «federalismo fiscale» e della perequazione. In questo senso, l'articolo 119 viene adeguato chiarendo che i territori cui si riferisce il fondo perequativo sono, in generale, «i territori della Repubblica».



Da ultimo, l'attuale titolo V, all'articolo 127 della Costituzione che sottoponeva al visto governativo la promulgazione delle leggi regionali, ha previsto che l'eventuale impugnazione governativa di una legge regionale illegittima possa avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa. L'innovazione è stata decisamente negativa. Non solo talune forme di contrattazione, che si volevano eliminare, si sono ripetute anche nei sessanta giorni entro cui il Governo può impugnare una legge ma - questo è il punto più grave - l'entrata in vigore di una legge regionale impugnata dal Governo ha spesso determinato per tutto l'arco dei tempi di attesa della decisione della Corte (alcuni mesi) gravi incertezze circa il diritto vigente, nocive sia per le amministrazioni che per gli operatori e le imprese (si pensi all'attività edilizia sospesa per quasi due anni dal contenzioso Stato-regioni sulla Scia o a quelle regioni che approvano leggi certamente destinate alla loro caducazione da parte della Corte ma in grado di soddisfare temporaneamente taluni interessi). È quindi opportuna, anche in considerazione dell'eliminazione della competenza concorrente, una modifica costituzionale dell'articolo 127, che consenta al Governo di sospendere - dandone comunicazione al Senato delle Regioni - l'efficacia di una legge regionale impugnata davanti alla Corte fino alla definizione del giudizio della Corte stessa. L'obbligo di comunicazione al Senato delle Regioni, con il conseguente dibattito che si potrebbe aprire, eviterebbe un uso oltranzista da parte del Governo di questa facoltà.

Inoltre un'ulteriore modifica all'articolo 127 della Costituzione limita la facoltà per le regioni di sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi statali o atti aventi forza di legge, vincolando tale facoltà ad un previo pronunciamento del Senato, inerte al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le regioni, e solo qualora questo non venga accolto dall'Assemblea

nazionale già in sede di approvazione definitiva della legge oggetto di controversia.

In conclusione, con la revisione di questi aspetti della nostra Costituzione si ricostruiscono le coordinate funzionali a inaugurare una nuova stagione del nostro assetto istituzionale decentrato. Superando la retorica del federalismo e la pratica del centralismo che ha caratterizzato gli ultimi anni, si disegna un impianto costituzionale dove: *a)* viene recuperato un effettivo ruolo di coordinamento dello Stato centrale; *b)* si fonda il sistema sul principio di responsabilità e sulla promozione delle gestioni amministrative virtuose; *c)* si ristabilisce efficienza istituzionale e certezza del diritto. Da questo punto di vista, la riforma del titolo V è una condizione fondamentale per rilanciare la nostra competitività e per affrontare le sfide in atto.

#### 4. *Ulteriori modificazioni consequenziali*

Da ultimo, il disegno di legge reca una serie di modifiche puntuali alle disposizioni contenute nei titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, che sono ritenute consequenziali alle scelte di politica costituzionale sopra illustrate.

In questa prospettiva, il disegno di legge, coerentemente con la tecnica legislativa sopra richiamata e con quanto disposto in relazione all'articolo 70, modifica alcune norme contenute nei predetti titoli per specificare la tipologia di competenza legislativa spettante alle Camere.

A tal fine si prevede, anzitutto, che la legge in materia di definizione delle modalità di attuazione dei *referendum*, di cui all'articolo 75, quinto comma, della Costituzione, sia qualificata come legge bicamerale, oggetto dunque di approvazione da parte delle due Camere.

Di converso, è prevista una modifica all'articolo 80 della Costituzione volta a mantenere l'attuale procedimento legislativo bicamerale in relazione alle sole leggi di autorizzazione dei trattati relativi all'apparte-



nenza dell'Italia all'Unione europea, ciò per gli stessi riflessi che da questi atti derivano sull'impianto costituzionale. Viceversa, si è inteso escludere la natura bicamerale delle altre leggi di ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, nel presupposto che questi atti, negoziati dal Governo italiano, debbano essere inclusi nel novero dei provvedimenti che implicano l'esercizio di attività d'indirizzo politico e che possono pertanto incidere sul rapporto fiduciario.

Analogamente, si prevede una modifica al secondo e al quarto comma del nuovo articolo 81 della Costituzione - le cui disposizioni troveranno applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, secondo quanto disposto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha interamente sostituito l'articolo al fine di introdurre in Costituzione il principio del pareggio strutturale di bilancio - volta a chiarire, come accennato, che le leggi di bilancio e il rendiconto e la legge da approvare a maggioranza qualificata che autorizza all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, debbano essere approvate in via definitiva dalla sola Assemblea nazionale, in quanto strettamente connesse all'attuazione dell'indirizzo politico. Rimane, invece, soggetta all'approvazione con l'ordinario procedimento bicamerale e con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera la legge «rinforzata» di contabilità di cui al sesto comma del nuovo articolo 81 che stabilisce il contenuto della legge di bilancio,

le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Sotto altri profili, e sempre in una logica di stretta connessione sistematica sono anche le successive disposizioni di coordinamento formale.

Il disegno di legge modifica, inoltre, l'articolo 88 della Costituzione, mantenendo intatto l'attuale potere di scioglimento del Presidente della Repubblica con riferimento all'Assemblea nazionale e stabilendo, invece, che il medesimo potere possa essere esercitato nei confronti del Senato solo in caso di «evidente impossibilità» del suo funzionamento. Si tratta di una norma di chiusura coerente con un disegno di riforma del bicameralismo che modifica composizione e funzioni del Senato e le modalità d'elezione dei senatori.

Da ultimo, il disegno di legge reca, ai fini della prima applicazione della presente legge costituzionale, una disciplina transitoria la quale prevede anzitutto che la prima elezione del Senato, successiva alla data di entrata in vigore della legge, abbia luogo contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale. I senatori così eletti in ciascuna regione durerebbero in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime regioni alle successive elezioni dei membri del Senato, che in base alle citate modifiche all'articolo 58 della Costituzione dovrebbero aver luogo contestualmente e in modo collegato alle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE

## Art. 1.

*(Differenziazione delle funzioni  
delle due Camere)*

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni.

L'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

## Art. 2.

*(Riduzione del numero dei deputati  
e modalità di elezione)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

## Art. 3.

*(Riduzione del numero dei senatori  
e modalità di elezione)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentodieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

#### Art. 4.

*(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che risiedono nella Regione da almeno cinque anni».

#### Art. 5.

*(Durata delle Camere)*

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

#### Art. 6.

*(Elezione della nuova Assemblea nazionale)*

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

#### Art. 7.

*(Ufficio di presidenza)*

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato delle Regioni, né assumere la Presidenza di organi parlamentari.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale».



## Art. 8.

*(Indennità parlamentare)*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri dell'Assemblea nazionale, i senatori di diritto e a vita e quelli eletti nella circoscrizione Estero ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è corrisposta alcuna indennità.

Ai restanti membri del Senato delle Regioni può essere attribuita un'indennità stabilita con legge approvata dalla Regione nella quale sono eletti».

## Art. 9.

*(Formazione delle leggi)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, nonché la legge per l'elezione del Senato delle Regioni e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato delle Regioni che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta

giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

Art. 10.

*(Disegni di legge prioritari)*

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità del disegno di legge e in modo da consentirne un esame adeguato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, direttamente alla votazione finale».

Art. 11.

*(Modalità di attuazione del referendum)*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale»;

*b)* il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del *referendum*».

## Art. 12.

*(Decretazione d'urgenza)*

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

b) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

c) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione deve essere

deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale; il Senato delle Regioni si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

### Art. 13.

#### *(Ratifica dei trattati internazionali)*

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere».

## CAPO II

### MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

### Art. 14.

#### *(Dotazione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 84 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

## Art. 15.

*(Scioglimento delle Camere)*

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Regioni, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

## CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE

## Art. 16.

*(Fiducia al Governo)*

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea nazionale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario dell'Assemblea nazionale su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea nazionale e non può essere



messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

#### CAPO IV

### MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

#### Art. 17.

*(Modifica della rubrica del titolo V  
della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

#### Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 114  
della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «dalle Province, dalle Città metropolitane,» sono soppresse;

*b)* al secondo comma, le parole: «le Province, le Città metropolitane» sono soppresse;

*c)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Con legge bicamerale sono definiti il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane».

## Art. 19.

*(Modifica all'articolo 116  
della Costituzione)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

## Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 117  
della Costituzione)*

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva in ordine alle seguenti materie e funzioni:»;

*b)* alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure»;

*c)* alla lettera *h)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; circolazione stradale; sistema nazionale della protezione civile e coordinamento degli interventi regionali e locali»;

*d)* alla lettera *l)* le parole: «ordinamento civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti del diritto privato; ordinamento penale»;

*e)* alla lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ordinamento scolastico; ordinamento delle professioni intellettuali; istruzione universitaria; ricerca scientifica di interesse nazionale; ordinamento sportivo»;

*f)* alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro»;

*g)* la lettera *p)* è abrogata;

h) alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento della comunicazione; poste e telecomunicazioni»;

i) dopo la lettera r) è inserita la seguente:

«r-bis) norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica»;

l) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) alimentazione; tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali; norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

m) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; porti e aeroporti civili».

2. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

3. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «materia» sono aggiunte le seguenti: «e funzione».

4. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«In particolare competono alle Regioni le funzioni in ordine all'infrastrutturazione del territorio regionale, alla mobilità all'interno del territorio regionale, ai servizi reali alle imprese, all'istruzione e alla formazione professionale, all'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'organizzazione dei servizi scolastici.

La Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato delle regioni, può intervenire nell'ambito della competenza regionale con una propria disciplina, allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica. Può intervenire anche quando, in considerazione di particolari circostanze, lo renda necessario il perseguimento di programmi di interesse

nazionale o di grandi riforme economico-sociali. In tal caso la Camera dei deputati può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.

Ove il voto reso dal Senato delle regioni sia contrario, la Camera dei deputati può comunque deliberare a maggioranza assoluta.

Con legge bicamerale, al fine di valorizzare il principio di responsabilità, può essere delegata alle Regioni o a determinate Regioni, d'intesa con esse, l'esercizio della funzione legislativa nell'ambito della competenza esclusiva statale.

Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

5. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale competente».

#### Art. 21.

##### *(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)*

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della legislazione esclusiva statale le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese.»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«I Comuni sono titolari di funzioni amministrative fondamentali definite, differenziando in base al principio di adeguatezza, con legge bicamerale.

Le restanti funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.»;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati.»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Con legge bicamerale sono disciplinati organi amministrativi comuni tra Stato ed enti territoriali per assicurare la leale collaborazione».

## Art. 22.

### *(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario definiti con legge bicamerale. Dispongono, sulla base della legge statale, di partecipazioni al



gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio.»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «territori» sono inserite le seguenti: «della Repubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo si struttura in base alla quantificazione rapportata a fabbisogni uniformati per le funzioni riconducibili ai livelli essenziali e alle funzioni fondamentali.»;

d) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

e) al quinto comma, le parole: «in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni»;

f) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

### Art. 23.

#### *(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)*

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato»;

b) le parole: «, delle Province» sono soppresse;

c) le parole: «del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di efficienza, di sussidiarietà e di leale collaborazione».

## Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 122  
della Costituzione)*

1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «approvata da entrambe le Camere» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i criteri per assicurare, a norma dell'articolo 58, il collegamento con il sistema di elezione del Senato delle Regioni, il numero massimo dei consiglieri regionali per ciascuna regione, anche ad autonomia speciale, nonché la misura massima delle indennità spettanti ai consiglieri regionali»;

b) al secondo comma, alle parole: «Nessuno può» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 57,».

## Art. 25.

*(Modifica all'articolo 127  
della Costituzione)*

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato delle Regioni e fino alla definizione del giudizio, l'efficacia di una legge regionale impugnata davanti alla Corte costituzionale».

## Art. 26.

*(Questioni di legittimità costituzionale  
delle leggi statali)*

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, relativa-

mente a leggi o ad atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva».

Art. 27.

*(Modifiche all'articolo 133  
della Costituzione)*

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sulla base di criteri generali definiti con legge dello Stato, le leggi regionali possono definire forme e modalità di esercizio delle funzioni di area vasta nei rispettivi territori».

Art. 28.

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'esercizio delle nuove funzioni legislative statali e regionali definite dalla presente legge costituzionale restano efficaci le leggi statali o regionali in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato sopprime agenzie ed enti intermedi esistenti a livello locale e regionale le cui funzioni possono essere attribuite agli enti territoriali sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato provvede al riordino della disciplina delle società partecipate esistenti ad ogni livello dell'ordinamento al

fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia degli enti territoriali che dello Stato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 29.

*(Disposizioni consequenziali  
e di coordinamento)*

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni».

2. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale ogni anno approva».

3. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale» e le parole: «e i delegati regionali» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

5. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «se l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

6. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale e, in caso di scioglimento, del Senato delle Regioni.».

7. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni o dell'Assemblea nazionale».

#### Art. 30.

*(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato delle Regioni, successiva alla data di entrata in vigore delle medesima legge, ha luogo contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nella

medesima regione alle successive elezioni dei membri del Senato delle Regioni che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo con votazione contestuale e collegata all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 24 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno luogo successivamente alla prima elezione del Senato delle Regioni di cui al comma 1, il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma è ridotto in misura pari al numero dei seggi dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Ogni riferimento alla Camera dei deputati contenuto in leggi costituzionali e ordinarie ovvero in altri atti normativi deve intendersi riferito all'Assemblea nazionale.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.





